

**COMUNE DI GALLIO**

Provincia di Vicenza

Approvato con deliberazione  
consiliare n. 32 del 29.06.2007

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA  
GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI**

Maggio 2007

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA .....	4
ART. 4 - DEFINIZIONI .....	5
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI .....	8
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI .....	8
ART. 8 – SISTEMA DI TASSAZIONE.....	9
<b>CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.....</b>	<b>10</b>
ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO.....	10
ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA.....	10
ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	10
<b>CAPO III - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI.....</b>	<b>10</b>
ART. 12 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO.....	10
ART. 13 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	12
ART. 14 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI....	13
ART. 15 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO .....	14
ART. 16 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI.....	14
ART. 17 - SMALTIMENTO .....	14
ART. 18 - USI VIETATI DEI CONTENITORI.....	14
ART. 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI (SUPPELLETTILI E BENI DUREVOLI POST-CONSUMO).....	15
ART. 20 - NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI .....	15
<b>CAPO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO.....</b>	<b>16</b>
ART. 21 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA .....	16
ART. 22 - FINALITÀ .....	16
ART. 23 – INDIRIZZI GENERALI.....	16
ART. 24 – RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI.....	16
ART. 25 – PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA .....	17
ART. 26 –CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA .....	17
ART. 27 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	17
ART. 28 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI .....	18
ART. 29 - DIVIETI ED OBBLIGHI DELL'UTENZA .....	18
<b>CAPO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI</b>	

ART. 30 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI .....	19
ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	19
ART. 32 – GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE .....	20
ART. 33 - SPAZZAMENTO STRADALE .....	20
ART. 34 – CONTENITORI PORTARIFIUTI.....	20
ART. 35 – AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI .....	21
ART. 36 – TERRENI NON EDIFICATI .....	21
ART. 37 – AREE OCCUPATE DA MERCATI.....	21
ART. 38 – AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI .....	21
ART. 39 – CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI, AFFISSIONE.....	22
ART. 40 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	22
ART. 41 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	22
ART. 42 – AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI .....	22
ART. 43 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE .....	22
Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.	
ART. 44 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI .....	23
ART. 45 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI.....	23
ART. 46 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI .....	24
<b>CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI .....</b>	<b>25</b>
ART. 47 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	25
ART. 48 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....	25
ART. 50 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI .....	25
ART. 51 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	25
<b>CAPO VII - NORME FINALI.....</b>	<b>26</b>
ART. 52 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI .....	26
ART. 53 - CONTROLLI .....	26
ART. 54 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	26
ART. 55 - SANZIONI .....	26
ART. 56 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	27
<b>TABELLA DELLE INFRAZIONI. ....</b>	<b>28</b>

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, di seguito denominato "Regolamento", ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. La presente disciplina, redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, è coerente inoltre alle disposizioni tributarie in materia di rifiuti, nonché con eventuali specifici interventi di applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti.
3. Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e del Programma Provinciale.

### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
  - 1) raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
  - 2) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
  - 3) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
  - 4) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
  - 5) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
  - 6) raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
  - 7) raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
  - 8) raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
  - 9) spazzamento stradale;**
  - 10) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
  - 11) disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. La regolamentazione dell'apposita tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento municipale.

### **ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA**

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
  - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
  - le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

- le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti; e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
  - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.

#### **ART. 4 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
  - **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
  - **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite aree;
  - **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
  - **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
  - **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
  - **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
  - **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
  - **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
  - **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
  - **GESTORE DEL SERVIZIO:** affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.

#### **ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Tra i rifiuti urbani sono da considerare:
  - **rifiuti ingombranti:** i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché i rifiuti di beni e

componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci al dettaglio, purché conferiti con le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui al presente articolo;

- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.
3. Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al comma precedente, lettere c), d), e) f), qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Non sono mai classificati rifiuti pericolosi i rifiuti domestici.
  4. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.
  5. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:
    1. derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
    2. siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali
    3. abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati:
      - ◆ Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
      - ◆ Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili
      - ◆ Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
      - ◆ Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
      - ◆ Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
      - ◆ Paglia e prodotti di paglia
      - ◆ Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
      - ◆ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
      - ◆ Feltri e tessuti non tessuti
      - ◆ Pelle e similpelle
      - ◆ Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni
      - ◆ Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
      - ◆ Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
      - ◆ Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
      - ◆ Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili)
      - ◆ Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
      - ◆ Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
      - ◆ Nastri abrasivi
      - ◆ Cavi e materiale elettrico in genere
      - ◆ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
      - ◆ Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
      - ◆ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
      - ◆ Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
      - ◆ Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali

computer, monitor, stampante, tastiera ecc

◆ Rifiuti ingombranti, ad eccezione dei beni durevoli

4. nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:

- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
- appartengano alle seguenti tipologie:
  - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
  - spazzatura;
  - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
  - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

5. ed inoltre, per tutte le categorie succitate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

6. la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 Kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 Kg/mq/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.)

- a) Gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene) che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.
- b) Sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19/10/98<sup>1</sup>;
- c) La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano
- d) Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
- e) I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 1 q.le anno per singola utenza.
- f) Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa

---

<sup>1</sup> L'opportunità di assimilare "tout court" i contenitori di fitofarmaci lavati va valutata e concertata con le OO.PP. degli agricoltori stessi. Va poi verificata l'opportunità di assimilare altri rifiuti agricoli, quali i rifiuti plastici (es. teli di copertura e film di pacciamatura) o i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle macchine agricole.

pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.

- g) Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.
- h) In relazione ai criteri regionali di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani l'Amministrazione comunale adatterà appositi atti di recepimento delle direttive regionali in funzione della specifica realtà territoriale.

## **ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti
- 2) Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
- 3) Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:
  - a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
  - b) definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
  - c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
  - d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
  - e) promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
- 4) Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.
  - 1. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal soggetto Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

## **ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI**

- 1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art.5, articolato in:
  - raccolta dei rifiuti indifferenziati,
  - raccolte differenziate.
- 2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
  - raccolta multimateriale: vetro, lattine di alluminio, plastica riciclabile
  - carta ed imballaggi in carta e cartone;
  - 
  - beni durevoli e rifiuti ingombranti
  - 
  - farmaci scaduti
  - pile ed accumulatori usati
  - altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
- 3. Ad esclusione dei beni durevoli e rifiuti ingombranti, per la raccolta dei rifiuti di cui al precedente punto 2 l'Amministrazione Comunale svolge il servizio in forma consorziata con la Comunità Montana Altopiano 7 Comuni tramite apposita convenzione triennale, su progetto sovracomunale di cui alla DGC di delega n. 285 del 7/8/1998.
- 4. Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori

servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

5. L'Amministrazione stessa può altresì svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

#### **ART. 8 – SISTEMA DI TASSAZIONE**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è istituita la relativa Tariffa come da Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con DCC n. 82 del 16.10.1995 e integrato con DCC n. 53 del 20/09/1997.
2. La Tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati nel Regolamenti TARSU.

## **CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

### **ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO**

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone di espletamento dei servizi di raccolta.

### **ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA**

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio.
2. Nelle planimetrie allegate al Regolamento sono individuate le zone soggette ai servizi di raccolta.
3. I perimetri di cui alle allegate planimetrie possono essere aggiornati e modificati, successivamente alla data di approvazione del Regolamento, con provvedimento della Giunta Comunale, senza che costituiscano variante allo stesso.

### **ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del Regolamento, in conformità alle previsioni del Piano Provinciale e alle specifiche del Contratto di servizi o Capitolato d'appalto.
2. Per lo svolgimento dei servizi l'Amministrazione Comunale, oltre a richiedere al Gestore del servizio la attuazione del Capitolato d'appalto, stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.

Annualmente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

## **CAPO III - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI**

### **ART. 12 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO**

1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6, la gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni Utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio o capitolato d'appalto.
3. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al Capo II del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.
4. Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via, su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 1.000 m dal più vicino contenitore portarifiuti.
5. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso podereale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
6. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti

urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.

7. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti indifferenziati conferiti nei contenitori o sacchi interni alle proprietà condominiali, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta
8. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori o sacchi per rifiuti indifferenziati non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso.
9. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
10. Per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune); detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico nonché sulla base dei requisiti igienico sanitari dell'abitato stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene .
11. Sono altresì ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Capo II, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
12. Durante interventi di sistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.
13. Se interventi di sistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.
14. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori stradali e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
15. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
16. E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio.
17. Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
18. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
  - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
  - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
19. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non

pavimentate).

20. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
21. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
22. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
23. I contenitori devono:
  - favorire ed agevolare il conferimento dei rifiuti indifferenziati da parte degli utenti;
  - evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
  - evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
  - contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
  - favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale e svuotamento meccanizzate;
  - agevolare le operazioni di lavaggio ed igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati;
  - essere realizzati con materiali idonei a sopportare sollecitazioni fisico - meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
  - essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
  - essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato;
- avere le superfici interne lisce e con angoli arrotondati.

### **ART. 13 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

- 1) I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:
  - a) il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati.
  - b) è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:
    - rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte differenziate;
    - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 5);
    - rifiuti ingombranti;
    - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
    - sostanze liquide;
    - materiali accesi;
    - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);
- 2) I rifiuti urbani particolari (come definiti all'Art. 5 del presente Regolamento) devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti dal Gestore o presso gli impianti del Gestore stesso appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccolta indicati dal Gestore; secondo le modalità dettate dal Gestore del servizio, in particolare:
  - pile: in appositi contenitori situati presso i rivenditori o direttamente nei contenitori predisposti presso gli impianti del Gestore;

- medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
  - altri rifiuti di cui all'art. 5: conferimento diretto da parte del produttore presso gli impianti del Gestore:
- 3) Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  - 4) L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio.
  - 5) E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
  - 6) I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
  - 7) E' inoltre vietato:
    - l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
    - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
    - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
    - incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
    - eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio.
    - sbloccare i freni di stationamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
  - 8) Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento. **Le utenze non domestiche**, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
    1. i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
    2. i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
    3. i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
    4. è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene).

#### **ART. 14 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI**

1. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :
  - mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida ove presente;
  - presso gli impianti del Gestore o tramite appuntamento con il gestore del servizio per il ritiro.
2. Ai fini del conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta, questi potranno essere conferiti presso gli appositi cassonetti per rifiuti organici nei limiti della loro capacità e nelle zone dove questo servizio è presente. Diversamente è fatto obbligo di conferire tali rifiuti direttamente presso gli impianti del Gestore o usufruendo del servizio di raccolta con le modalità impartite dal Gestore.

3. Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni con il Gestore per il conferimento diretto presso gli impianti del Gestore stesso.

#### **ART. 15 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale; possono essere usati solamente automezzi ricompresi nell'elenco allegato all'autorizzazione alla raccolta del Gestore.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso e all'orario nelle zone a traffico limitato, nelle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

#### **ART. 16 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI**

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

#### **ART. 17 - SMALTIMENTO**

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti;
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

#### **ART. 18 - USI VIETATI DEI CONTENITORI**

1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani:
  - a) di rifiuti pericolosi;
  - b) di rifiuti speciali non assimilati;
  - c) di rifiuti costituiti da sostanze liquide;
  - d) di materiali accesi;
  - e) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
  - f) di rifiuti di imballaggi terziari;
  - g) di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;

- h) di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..)
  - i) di materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio)
2. E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
  3. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
  4. E' vietato l'abbandono dei rifiuti in qualsivoglia forma a lato dei cassonetti predisposti.

**ART. 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI (SUPPELLETTILI E BENI DUREVOLI POST-CONSUMO)**

1. I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
  - mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata; i rifiuti domestici ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta ed organizzato con particolari tempistiche, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal soggetto Gestore.
2. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
3. Tale servizio è istituito in via gratuita per tutti gli Utenti o in caso di particolari esigenze dell'Utente non compatibili con il servizio standard. Il soggetto Gestore potrà organizzare previa convenzione servizi specifici di raccolta di rifiuti ingombranti.

**ART. 20 - NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI**

Tutte le medie e grandi strutture di vendita sono obbligate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, a presentare un bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare.

## **CAPO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO**

### **ART. 21 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA**

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo, reimpiego e riciclaggio di cui al predetto D.Lgs. 152/2006 e al Piano Provinciale, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, attraverso l'incentivazione della raccolta differenziata.

### **ART. 22 - FINALITÀ**

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
  1. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
  2. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  3. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
  4. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

### **ART. 23 – INDIRIZZI GENERALI**

1. La gestione della raccolta differenziata è realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
  - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
  - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
  - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
  - d) del sistema di conferimento e raccolta;
  - e) dei sistemi di recupero e di smaltimento;
  - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
  - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
  - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta l'obiettivo di raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;

### **ART. 24 – RACCOLTE DIFFERENZIALI SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI**

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.
4. Per il rispetto delle sopra indicate ordinanze i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati dalle ordinanze stesse anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purchè ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione.

### **ART. 25 – PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA**

1. In relazione alle finalità di cui all'art.1, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per :

- rifiuti a basso potere calorifico;
- rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico
- altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

Per tali flussi il gestore del servizio pubblico organizzerà specifiche forme di raccolta alternative.

### **ART. 26 –CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, predispone un adeguato numero di contenitori per il conferimento delle raccolte differenziate.
2. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione delle zone dotate di contenitori tramite appositi comunicati.
3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti quando sono chiusi o non presidiati.

### **ART. 27 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

1. L'individuazione delle tipologie da sottoporre a raccolta differenziata e le modalità del relativo conferimento sono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate sempre mediante Ordinanza sindacale.

Le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:

- a) raccolta carta e cartone
- b) raccolta legno
- c) raccolta pancali in legno
- d) raccolta imballaggi in plastica
- e) raccolta lattine di medie dimensioni
- f) raccolta della frazione umida da utenze domestiche
- g) raccolta pile e farmaci
- h) raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.
- i) raccolta ingombranti
- j) raccolta multimateriale della frazione secca (contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e vetro)
- k) rifiuti radioattivi di origine diagnostica (in particolare pannoloni dopo assunzione di mezzi di contrasto)

2. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dal Contratto di servizio tenendo conto di eventuali disposti di Legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
4. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio e definite dal Contratto di servizio.

#### **ART. 28 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

1. La materia relativa alle agevolazioni sociali e alle riduzioni per incentivi ambientali è disciplinata dall'apposito Regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U.

#### **ART. 29 - DIVIETI ED OBBLIGHI DELL'UTENZA**

1. È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti dell'indifferenziato predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. In particolare i rifiuti urbani e assimilati, sia prodotti da utenze domestiche e non domestiche che, per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso gli impianti del Gestore, a condizione che non si tratti di rifiuti ingombranti.
3. E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
4. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
5. È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

## **CAPO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **ART. 30 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale garantisce le seguenti attività:
  - spazzamento stradale;
  - diserbo stradale;
  - pulizia delle caditoie;
  - svuotamento dei cestini;
  - derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
  - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
  - pulizia dei mercati;
  - rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
  - smaltimento dei rifiuti cimiteriali

### **ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

1. L'Amministrazione Comunale può, in accordo con il Gestore del servizio, con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto del servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
  - definire le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
  - definire le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
  - stabilire la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
  - promuovere l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l' idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, se non si avvale del Gestore del servizio, provvede in proprio all'esecuzione dei servizi.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
  - a) le strade e le piazze (compresi i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
  - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate e correttamente collaudate;
  - c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
  - d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.
4. Più in particolare per i servizi obbligatori di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
  - a) per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
  - b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze

fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia emanate dal D.P.R. 3.8.1968, n. 1255 e successive modifiche e integrazioni e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

- c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
- g) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale, realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati della sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

#### **ART. 32 – GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.
2. E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico. Pertanto devono recare con se gli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

#### **ART. 33 - SPAZZAMENTO STRADALE**

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. L'Amministrazione Comunale può attivare divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
4. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti

#### **ART. 34 – CONTENITORI PORTARIFIUTI**

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il

- conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

#### **ART. 35 – AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### **ART. 36 – TERRENI NON EDIFICATI**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

#### **ART. 37 – AREE OCCUPATE DA MERCATI**

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti rispettando le modalità previste nel presente Regolamento e nelle Ordinanze Sindacali per ciò che riguarda le raccolte differenziate
3. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
4. Le aree in concessione sono soggette a tariffa.

#### **ART. 38 – AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. A cura del gestore dovrà essere predisposto nell'area di pertinenza, uno o più appositi

raccoglitori per mozziconi di sigaretta, la cui pulizia dovrà essere sempre assicurata dal gestore.

#### **ART. 39 – CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI, AFFISSIONE**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali e di affissioni, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

#### **ART. 40 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

#### **ART. 41 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso un accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda le raccolte differenziate.
2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

#### **ART. 42 – AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. e aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

#### **ART. 43 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE**

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale non contemplate agli artt. 43, 44 e 45, saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali.

**Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.****ART. 44 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 Capo III art. 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 184 citato.
2. I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati :
  - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
    - - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
    - - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
    - - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
    - - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
    - - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
    - rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
      - - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari,
      - - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni"
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del DLgs 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
  - a) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
  - b) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 13 comma 2 DPR 254/2003.
  - c) I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
10. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del DLgs 152/2006

#### **ART. 45 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione

delle deiezioni dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

#### **ART. 46 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI**

1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

## **CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI**

### **ART. 47 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
5. E' vietata la combustione dei rifiuti, salvo che negli impianti all'uopo autorizzati.

### **ART. 48 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI**

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori possono provvedere alla stipula di apposita convenzione con il Gestore dei servizi.

### **ART. 49 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.

### **ART. 50 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI**

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

### **ART. 51 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI**

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

## **CAPO VII - NORME FINALI**

### **ART. 52 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

### **ART. 53 - CONTROLLI**

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della Polizia Municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, anche da Ispettori del Gestore del servizio, incaricati con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
3. I Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell'attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull'osservanza del Regolamento. L'attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:
  - informazione
  - controllo
  - repressione.
4. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività:
  - supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale
  - collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.).
5. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

### **ART. 54 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene e Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. In particolare trovano applicazione i disposti dei Capitolati speciali d'Appalto che disciplinano i servizi oggetto del Regolamento, fatte salve specifiche disposizioni limitative dello stesso.

### **ART. 55 - SANZIONI**

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalle vigenti norme in materia di rifiuti., si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di

raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.

3. Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento per farne parte integrante

#### ***ART. 56 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE***

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 (Cfr: art 264 comma 1 , punto i) del citato D.Lgs 152/2006)
4. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs 152/2006 (Cfr: art 265 comma 1 del citato D.Lgs 152/2006).

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI***

***TABELLA DELLE INFRAZIONI.***

	<b>VIOLAZIONI</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>Min/Max</b>	<b>P.M.R.*</b>	<b>NOTE</b>
1	Omessa esposizione dei rifiuti indifferenziati, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabilite.	12 c.7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
2	Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.	12 c.7	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
3	Non consentire l'accesso alle aree private al Gestore per il servizio internalizzato di raccolta rifiuti.	art. 12 c.8	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
4	Parcheggiare veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.	12 c.15			Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.
5	Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti.	12 c.14	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
6	Impedire l'accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del Gestore del servizio	12 c.22	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Su area pubblica o privata.
7	Esporre sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio.	13 c.5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Non in contenitori dedicati o con riduzione volumetrica
8	Esporre sulla pubblica via dei rifiuti al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio.	13 c.5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
9	Depositare all'interno dei contenitori all'uopo collocati rifiuti urbani non contenuti in idonei sacchi chiusi.	13 c.6	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
10	Conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.	13 c.1 lett.b	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
11	Effettuare la cernita dei rifiuti nei contenitori.	13 c.7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
12	Abbandonare involucri contenenti rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	13 c.7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
13	Incenerimento di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.	12 c.6	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

14	Manomettere, ribaltare, rompere, eseguire scritte, affiggere materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive) sui contenitori dei rifiuti.	13 c.3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
15	Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l'uso.	13 c.7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
16	Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile.	13 c.8	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
17	Immissione nei contenitori di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rifiuti speciali non assimilati;</li> <li>- rifiuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica;</li> <li>- rifiuti urbani pericolosi;</li> <li>- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;</li> <li>- beni durevoli ex art. 227 del d. lgs 152/06;</li> <li>- imballaggi secondari e terziari</li> <li>- altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta.</li> </ul>	13 c.1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
18	Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.	29 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
19	Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati.	29 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
20	Abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico.	51 c.1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
21	Conferire contenitori in plastica non ottemperando alle prescrizioni riportate sui cassonetti	29 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
22	Conferire frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private, non attenendosi alle prescrizioni definite dal Gestore del servizio.	14 c.1, 2 e 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
23	Conferire la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.	51 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

24	Conferire impropriamente le altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati	47 c.2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
25	Conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati.	47 c.2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
26	Depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.	40 c.3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
27	Abbandonare macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.	51 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
28	Proprietario o conduttore di cane in spazio pubblico sprovvisto di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o che non raccoglie e deposita le deiezioni nei contenitori di rifiuti urbani.	45 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
29	Proprietario o conduttore di cane che non rimuove le deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico.	45 c.2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
30	Concessionari di aree pubbliche o di uso pubblico e titolari di autorizzazioni all'occupazione che non mantengono pulite le stesse e non rimuovono i rifiuti in esse abbandonate.	38 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
31	Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti.	39 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
32	Effettuare volantaggio con qualsiasi modalità con finalità commerciali, su aree pubbliche o private ad uso pubblico.	49 c.1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
33	Collocare volantini sui veicoli in sosta.	49 c.2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
34	Affiggere volantini pubblicitari, manifesti all'esterno di fabbricati	49 c.4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
35	Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati.	40 c. 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
36	Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi ad opere stradali e infrastrutture.	40 c. 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	

37	Esercente di attività di qualsiasi specie su aree pubbliche o spazi aperti all'uso pubblico che non provvede alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata.	38 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
38	Quale proprietario, conduttore di edificio privato non provvedeva all'asporto della spazzatura sui marciapiedi afferenti gli stabili di appartenenza.	35 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
39	Occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park che omettono di mantenere e lasciare pulite le aree stesse.	42 c.1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
40	Operatore di area mercatale che non mantiene pulito il relativo posteggio e/o conferisce impropriamente i rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio	37 c.1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
41	Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non edificati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	36 c.1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
42	Divieto di gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nelle rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde.	49 commi 1,2 e 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.

\*P.M.R.: pagamento in misura ridotta – ai sensi dell'art.16 Legge 24 novembre 1981 n.689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.